

DELIBERAZIONE N. 70 DEL 10/11/2022

Oggetto: affidamento dell'appalto relativo al contratto di servizio per la somministrazione di un contratto di lavoro per la figura di assistente educatore

VISTI:

- il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 deliberato presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 20892;
- lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 "Amministratori", approvato in data 30 maggio 2019 con atto rep. 21566/13772;
- il decreto sindacale n. 9 del 31/07/2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata Amministratore Unico della Società Ygea S.r.l.;
- i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di Ygea S.r.l.;
- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato con deliberazione Amministratore Unico n. 5 del 17/02/2021;
- contratto di servizio stipulato con il Comune di Treviglio in data 08/02/2016 rep. 280;

ATTESO che il monte ore assegnato dal Comune di Treviglio per l'assistenza scolastica eccede la disponibilità oraria rendibile dalla Società con l'organico attualmente presente in servizio;

CONSIDERATO che, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di reclutamento del personale, la Società è tenuta a esperire ogni soluzione viabile per garantire l'assistenza richiesta agli studenti aventi diritto e, pertanto, anche con ricorso a collaborazioni occasionali o con reclutamento tramite agenzie interinali;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla società Ranstad Italia Spa per la somministrazione di un contratto di lavoro per la figura di assistente educatore per € 17,60/ora e ritenuto congruo;

VERIFICATO che il monte ore reperibile tramite tale contratto è di 30 ore settimanali sino al 31/01/2023 e quindi, indicativamente per n. 10 settimane per un importo complessivo stimato in € 5.280,00;

VISTA la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione del DURC online, e l'assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC, nei confronti dell'operatore economico individuato;

CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti:

- a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

DATO ATTO che l'importo stimato della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario e che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36 surrichiamato così come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020 del D.L. n. 76/2020 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021, sino alla loro vigenza, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per importi sino a € 139.000;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", che, tra l'altro, al punto 4.1.3 affermano che "nel caso di affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici";

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 "è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione";

RICHIAMATO il Manuale di Organizzazione e Gestione così come integrato dal Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione;

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l.

DELIBERA

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di affidare alla società Ranstad Italia Spa con sede legale a Milano in via Lepetit 8/10 partita IVA 10538750968 l'incarico per la somministrazione di lavoro di un assistente educatore per n. 30 ore/settimanali sino al 31/01/2023 per l'importo stimato in € 5.280,00;
3. di stabilire che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione dall'operatore economico provvederà:
 - a) alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;
4. di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all'esecuzione della prestazione;
5. di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze per la natura del servizio;
6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione;
7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Maria Flora Renzo;
8. di dare atto che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato dal fornitore con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti di questo ufficio;
9. che il codice CIG per la fornitura è ZAC38835C8;
10. di dare atto di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.
11. di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Società trasparente" in applicazione del D.Lgs. 33/2013.

Treviglio, 10 novembre 2022

**L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l.
Dott.ssa Maria Flora Renzo**